



Regione Lombardia

ORDINANZA N. 755

Del 11/05/2021

Identificativo Atto n. 2190

PRESIDENZA

Oggetto

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3 comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da "COVID-19"*" convertito in legge n. 27 del 24 aprile e, in particolare, l'art. 17-bis;
- il decreto legge n.19 del 25 marzo 2020 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto legge 30 luglio 2020, n.83 "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*" come convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il decreto legge n.172 del 18 dicembre 2020 "*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.*" come convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" in particolare l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, il comma 457 che prevede che "*per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccina/e sul territorio nazionale*";
- il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12 "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*";
- il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-*



Regione Lombardia

19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.”, con particolare riferimento all'art. 3 in tema di “Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e l'Ordinanza 9-2-2021 n. 2/2021 “Disposizioni per l'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS - CoV-2” contenente disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzazione del Sistema tessera sanitaria come veicolo di comunicazione dei dati tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, al fine di dare attuazione al Piano strategico con l'immediatezza richiesta dal contesto emergenziale in atto;

- Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”.

RICHIAMATI altresì:

- il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” di cui al decreto del Ministero della Salute prot. 0000001 – 02/01/2021 – GAB – GAB – P del 2 gennaio 2021 così come integrato in data 8 febbraio 2021 con il documento “Vaccinazione anti-SARSCoV- 2/COVID-19 Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARSCoV- 2/COVID-19 dell'8.02.2021” in considerazione delle modifiche e riduzioni delle quantità di vaccini disponibili nella prima fase della campagna vaccinale che hanno reso necessario aggiornare le categorie target prioritarie e le fasi della campagna vaccinale;
- le Ordinanze del Presidente Regione Lombardia in tema di emergenza sanitaria;
- i provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in ordine all'emergenza sanitaria da Covid -19 con particolare riferimento alla delibera di Giunta regionale XI/4353 del 24 febbraio 2021 “Approvazione del Piano Regionale Vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars – Cov 2”, con cui sono state programmate le azioni di sviluppo della campagna vaccinale, in osservanza delle disposizioni ministeriali secondo il modello più adeguato al territorio ed alla popolazione lombarda;

RICHIAMATE inoltre le ordinanze:

- n. 520 del 4 Aprile 2020 “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs.152/2006. disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;



Regione Lombardia

- n. 554 del 29/05/2020 “ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006. disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. –modifica dei punti 3, 8, 9, 12, 13 e 15 e cessazione efficacia del punto 21 dell'ordinanza n.520 del 1° aprile 2020”);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;

VISTO l'art. 191 del d.lgs 152/06 “Norme in materia ambientale”, che, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, attribuisce alle Regioni la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

RILEVATO che:

- vi è una situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- l'epidemia ha un carattere diffusivo e vi è ancora un notevole numero dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- è stata avviata una campagna vaccinale massiva presso diversi hub, e che tale attività comporta la produzione di rifiuti potenzialmente infetti (siringhe, garze etc..), che vengono gestiti in appositi contenitori, ai termini dell'art.8 del DPR 254/2003;

CONSIDERATO pertanto che i volumi di rifiuti prodotti da tali centri aumenteranno nel corso della campagna definita a livello regionale;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- sono arrivate comunicazioni dai gestori dei rifiuti sanitari e dagli impianti di smaltimento rifiuti infettivi che segnalano un aumento della produzione degli stessi che non riesce ad essere completamente gestito dall'assetto impiantistico così come ad oggi organizzato;
- il programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria comunicato dagli impianti di incenerimento e termovalorizzazione lombardi, che possono ricevere tali rifiuti in via ordinaria, comporterà una riduzione delle capacità di trattamento dal mese di maggio all'inizio del mese di novembre;



Regione Lombardia

ATTESO pertanto che gli impianti autorizzati, a fronte del notevole aumento della produzione, non riescano a trattare i rifiuti sanitari a rischio infettivo in tempi brevi, generando l'accumulo di tali rifiuti con aumento dei rischi sanitari e di contravvenire alle disposizioni del citato DPR 254/03;

RITENUTO necessario derogare ad alcune prescrizioni del d.p.r. n. 254/2003 , quali il caricamento dedicato, per garantire il trattamento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e che, nel rispetto dei principi di cui all'art. 50, comma 6 della Direttiva n. 2010/75/UE, tali rifiuti potranno essere scaricati negli inceneritori direttamente in fossa, ma evitando la manipolazione diretta, assicurando la minimizzazione del tempo di permanenza in fossa e la minimizzazione del mescolamento con altri rifiuti;

RITENUTO necessario che i rifiuti sanitari di cui ai codici EER 180103* e 180104 vengano trattati nell'ambito dei quantitativi massimi annui autorizzati, derogando eventuali limiti percentuali o temporali diversi riferiti a tale tipologia di rifiuti;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di disporre il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di gestire le conseguenze derivanti in tale comparto dall'emergenza epidemiologica in corso;

RITENUTO necessario che i gestori degli inceneritori che si avvarranno della presente ordinanza comunichino mensilmente entro l'ultimo giorno dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre i quantitativi di rifiuti infettivi ritirati, gestiti direttamente in fossa.

DATO ATTO, altresì, che le disposizioni sopra riportate non sono in contrasto con quanto stabilito dal Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 e sono conformi alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;

SENTITA la Direzione Generale Welfare in ordine alla verifica dei contenuti della presente ordinanza;

VISTO il parere di APRA pervenuto con nota prot. Mi.2021.0068191 del 28/04/2021 in ordine agli aspetti ambientali di competenza;

ORDINA

ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2016, di attuare le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, che interessano tutto il territorio regionale:

1. che, in deroga agli atti autorizzativi, tutti gli inceneritori per rifiuti urbani siano temporaneamente autorizzati a ritirare i codici EER 180103* e 180104 e che,



Regione Lombardia

in deroga all'art. 10 del d.p.r. n. 254/2003, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possano essere trattati negli inceneritori di rifiuti urbani anche senza caricamento separato, ma con scarico in fossa. Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti gestionali per evitare la manipolazione diretta, per minimizzare il tempo di permanenza di tali rifiuti nella fossa e per minimizzare il mescolamento con altri rifiuti; i gestori degli inceneritori, per avvalersi di tale possibilità, dovranno inviare preventiva comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, ARPA, accompagnata da una relazione del direttore tecnico o di un tecnico abilitato che dichiari l'idoneità dei presidi ambientali e gestionali presenti per la ricezione di tali rifiuti;

2. che i rifiuti sanitari di cui ai codici EER 180103* e 180104 vengano trattati nell'ambito dei quantitativi massimi annui autorizzati, derogando eventuali limiti percentuali o temporali inferiori all'anno, riferiti a tale tipologia di rifiuti;
3. che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data della pubblicazione sul BURL fino al termine della campagna massiva vaccinale e comunque entro il 15/09/2021, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall'art. 191 del D. Lgs. 152/2006;
4. che i gestori degli inceneritori che si avvarranno della presente ordinanza comunichino mensilmente entro l'ultimo giorno dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre i quantitativi di rifiuti infettivi in ritirati, gestiti direttamente in fossa;

DISPONE

la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero della Salute, al Ministero dello Sviluppo Economico.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA